



in collaborazione



CARTA ETICA PER IL SUPERAMENTO DEI DIVARI E DELLE DISCRIMINAZIONE DI GENERE NELLO SPORT

(agg. 2023)

Premesso che:

- la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata a New York il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, prevede che il **diritto allo sport sia per tutti**, senza distinzioni di genere (articoli 10 e 13);
- **«L'accesso allo sport per tutti è considerato un diritto fondamentale.** Tutti gli esseri umani hanno un diritto inalienabile ad accedere allo sport in un ambiente sano, sia dentro sia fuori l'ambiente scolastico, che è essenziale per il loro sviluppo personale e strumentale all'esercizio dei diritti alla salute, all'educazione, alla cultura e alla partecipazione alla vita della comunità. **Nessuna discriminazione** sulla base [...] del genere [...] deve essere permesso nell'accesso alle strutture sportive o alle attività sportive» (Art. 10 della Carta europea dello sport riveduta, di cui alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, CM/Rec (2021)5, adottata il 13/10/2021);
- **la parità di genere e il rispetto dei diritti umani sono due dei principi su cui si fonda lo sport** organizzato in Unione europea e nell'ambito del Consiglio d'Europa (Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport, 2021/C 501/01; Raccomandazione del Consiglio d'Europa, CM/Rec(2021)5, adottata il 13/10/2021);
- **«Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze» è l'Obiettivo n. 5 dell'Agenda dell'ONU 2030.** Sulla sua base l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha adottato il «Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030» nel quale si afferma che l'investimento in politiche che promuovono lo sport e l'attività fisica contribuisce direttamente al raggiungimento, tra gli altri, degli obiettivi della parità di genere e dell'educazione di qualità;
- l'Italia in linea con i piani d'azione dell'OMS e con le politiche dell'UE, nel «Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025», approvato con Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020, evidenzia in più passaggi l'importanza degli sport e della pratica sportiva per accrescere la salute e prevenire le malattie e stabilisce **un generale «approccio di genere» alla prevenzione**, inteso «come un cambio di prospettiva e culturale affinché la valutazione delle variabili biologiche, ambientali e sociali, dalle quali possono dipendere le differenze dello stato di salute tra i sessi, diventi una pratica ordinaria al fine di migliorare l'appropriatezza degli

interventi di prevenzione e contribuire a rafforzare la “centralità della persona”. La dimensione del genere consiste, dunque, in un approccio da prevedere e sostenere in ogni ambito e settore per evitare stereotipi e definire strategie volte ad evitare disuguaglianze»;

- **l'adozione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita (gender mainstreaming)**, incluso lo sport (Art. 6 della Carta europea dello sport riveduta, di cui alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, CM/Rec(2021)5, adottata il 13/10/2021), al fine di raggiungere la parità di genere, è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico per garantire lo sviluppo politico, economico e sociale;
- **in ambito sportivo il divario e la discriminazione di genere sono ancora una realtà pervasiva;**
- nel 2021 hanno praticato sport con continuità il 27,9% degli uomini contro il 19,6% delle donne nella popolazione dai 3 anni in su (dati ISTAT 2021 «Indagine Aspetti della vita quotidiana»). Questo divario si è ridotto tra il 2000 e il 2021 di quasi il 30%, ma rimane preoccupante tra bambine/i e ragazze/i. Nel 2020 praticavano sport con continuità: nella fascia 3-5 anni il 22,2% delle bambine contro il 27,2 dei bambini; nella fascia 6-10 anni il 54,1% delle bambine contro il 61,6% dei bambini; nella fascia 11-14 anni il 53,2% delle ragazze contro il 67,7% dei ragazzi; nella fascia 15-17 anni il 40,1% delle ragazze contro il 60,2% dei ragazzi; nella fascia 18-19 anni il 36,4% delle ragazze contro il 53,5% dei ragazzi; nella fascia 20-24 anni il 37,7% delle ragazze contro il 48,3% dei ragazzi (dati ISTAT rielaborati dal CONI nel report sui numeri dello sport nel 2020);
- il divario di genere anche nella pratica sportiva va affrontato in una prospettiva intersezionale dovendo essere considerata in rapporto a **tutte le possibili discriminazioni che lo condizionano, come per esempio le disuguaglianze socio-economiche e le disparità territoriali** (dati ISTAT 2021 «Indagine Aspetti della vita quotidiana»), oppure la violenza, la tratta, l'appartenenza a minoranze etniche o il far parte di comunità emarginate, che possono portare **all'esclusione sociale**, come afferma la strategia del «Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27»;
- nel 2020 su 4 milioni e 219 atleti tesserati alle 44 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle 19 Discipline Sportive Associate (DSA) **solo il 28,2% era costituito da atlete** (dati CONI report «I Numeri dello Sport nel 2020»);
- la scelta dei **mass media sugli sport** da coprire condiziona significativamente e in negativo le atlete e le discipline che praticano. Gli atleti e gli sport considerati prettamente “maschili” ricevono una copertura significativamente maggiore rispetto agli stessi sport praticati da atlete. Alle atlete è riservata una copertura più rilevante e sono socialmente accettate quando praticano soprattutto sport considerati tradizionalmente “femminili”, come la ginnastica e la pallavolo (Travis Schedler e Audrey Wagstaff, 2018);

- nonostante la partecipazione femminile allo sport vada gradualmente aumentando, **le donne rimangono sottorappresentate negli organi decisionali delle istituzioni sportive a livello locale e nazionale, oltre che europeo e mondiale**, mentre in Italia le regole che possono aiutare a correggere questo divario sono ancora in fase di definizione o di prima applicazione. In particolare:
 1. tra i «Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate» è dato rinvenire la prescrizione che gli statuti garantiscano la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi, mentre negli organi direttivi nazionali delle Federazioni Sportive Paralimpiche gli statuti assicurano «forme di equa rappresentanza di atlete e atleti»;
 2. il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha stabilito che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP «negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, **favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno**», affidando a un successivo regolamento del CONI e del CIP la disciplina di maggior dettaglio e la relativa attività di vigilanza delle regole introdotte (art. 40);
- la Commissione europea, già nella Carta per le donne e nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, aveva espresso l’impegno ad affrontare ed eliminare il divario di genere nei processi decisionali e le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea sulla parità di genere nello sport del 21 maggio 2014 (2014/C 183/09) **invitava le organizzazioni sportive e i soggetti interessati a «incoraggiare l’aumento dell’equilibrio di genere** in seno ai consigli e ai comitati esecutivi nel settore sportivo, nonché nella gestione e negli staff tecnici e cercare di eliminare gli ostacoli non legislativi che impediscono alle donne di assumere tali funzioni»;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla «politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire» (2021/2058(INI)):
 1. ha esortato gli **organi direttivi sportivi** e le parti interessate a livello internazionale, europeo e nazionale a mettere in atto misure sulla diversità e l’inclusione, in particolare in relazione al basso numero di donne e minoranze etniche in ruoli dirigenziali e nei Consigli di amministrazione;
 2. ha **esortato i media degli Stati membri** a prevedere una maggiore copertura per una gamma più ampia di sport, in particolare gli sport femminili e giovanili;
 3. ha invitato la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutte le parti interessate al fine di garantire che le politiche e la legislazione in materia di sport favoriscano la parità di genere, prestando particolare attenzione al **contrasto di ogni forma di violenza**, alle

molestie, agli stereotipi di genere, alla scarsa visibilità e copertura mediatica, nonché delle **disparità in materia di retribuzioni, compensi e premi;**

- l'articolo 14, comma 2, della **Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a **Istanbul** l'11 maggio 2011 di Istanbul e ratificata dalla legge 27 giugno 2013 , n. 77 stabilisce che l'Italia intraprenda le azioni necessarie per **promuovere nei centri sportivi «la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto**, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo» di allievi e allieve sportivi;
- il **«Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023»** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento allo sport prevede:
 1. il rafforzamento delle competenze, attraverso la formazione, delle figure professionali nel settore pubblico e privato che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, da realizzarsi mediante **programmi mirati alle professioni dello sport, per la prevenzione delle molestie e delle violenze nei confronti delle donne**, alla promozione di norme sulla salute e la sicurezza e alla rimozione degli stereotipi e della discriminazione di genere, anche attraverso la rete dei servizi delle Organizzazioni sindacali;
 2. lo svolgimento di attività di **informazione e prevenzione primaria della violenza maschile sulle donne** nei luoghi di socializzazione, di accoglienza e di cura del sé, quali i circoli, i centri sportivi, le palestre e le squadre di calcio, con il coinvolgimento delle società sportive e del Coni;
- nella definizione dei percorsi formativi «sensibili al genere» in ambito sportivo gli obiettivi da perseguire possono essere, per analogia, quelli previsti per l'ambito della scuola dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015: **«la rivalutazione dei saperi di genere** per combattere stereotipi e pregiudizi; la valorizzazione delle differenze per prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; il riconoscimento del **valore dell'identità di genere per rinforzare l'autostima**; la disponibilità al dialogo per conoscere e superare i conflitti tra generi diversi»;
- il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in base alla legge 23 luglio 1999, n. 242, ha tra i suoi compiti primari quello di assumere opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, comprendendo anche le discriminazioni e le violenze di genere;
- ai sensi del suo Statuto, il CONI detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume

e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport (art. 2); con una formulazione più generale, lo Statuto del Comitato italiano paralimpico (CIP) «assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità» (art. 2);

- la legge obbliga le associazioni sportive a rilevare e prevenire in ambito sportivo molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché **l'obbligo di individuare le aree e i ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile e le misure per favorire la rappresentanza delle donne** nello sport, come stabilito dai principi della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e attuato dai decreti legislativi del 28 febbraio 2021, numeri 36 e 39;
- il CONI, con delibera della Giunta Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023 ha adottato i «Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione» a cui devono informarsi gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, così come indicato dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*. In particolare, tutti i soggetti predetti «adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele»;
- nella risoluzione sulla «Eliminazione della discriminazione verso le donne e le ragazze nello sport» del 22 marzo 2019, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso il proprio concerno per le **molteplici violazioni di diritti umani** che possono produrre le regolamentazioni, disposizioni e pratiche che richiedono ad alcune atlete donne e ragazze di ridurre medicalmente i livelli di testosterone nel sangue attraverso procedure mediche non necessarie, umilianti e dannose o di seguire terapie ormonali per partecipare a eventi sportivi competitivi femminili (A/HRC/40/L.10/Rev.1);
- il Codice di Etica Sportiva approvato dai Ministri europei responsabili per lo sport con la Risoluzione n. 3/92 e rivisto il 16 maggio 2001 definisce il fair play - il gioco leale, come «molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione»;

Il Comune di _____ adotta la seguente Carta:

Art. 1

La pratica sportiva appartiene a entrambi i generi e deve favorire lo sviluppo psicofisico e il benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle adulte e degli adulti, senza interruzioni o allontanamenti dovuti a discriminazione di genere.

Art. 2

Il Comune promuove nell'ambito delle sue competenze, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati:

- 1) l'abbattimento di ogni stereotipo e pregiudizio, incoraggiando in particolare le bambine e i bambini a interessarsi e praticare qualsivoglia disciplina sportiva.
- 2) il diritto delle bambine e dei bambini a poter scegliere la disciplina sportiva da amare e praticare, in tutte le possibili declinazioni, in veste amatoriale o agonistica, dall'infanzia alla piena maturità, siano essi in condizioni di piena abilità o di disabilità.

Art. 3

Il Comune garantisce la presenza sul proprio territorio di strutture e spazi idonei dove si possa esercitare attività sportiva e ha cura di favorire il loro utilizzo da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulte e adulti.

Art. 4

Ogni anno il Comune, promuove, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, la raccolta di dati sulla popolazione stabilmente o temporaneamente residente, suddivisa per fasce d'età, che pratica attività sportive sul proprio territorio, in strutture pubbliche o private, nell'ambito di associazioni o in forma individuale. In caso i dati raccolti facciano emergere divari di genere, il Comune interviene, coinvolgendo in particolare le famiglie, le scuole e le associazioni sportive, mediante l'adozione di buone prassi, campagne promozionali, investimenti e qualunque altra azione sia possibile e efficace per colmare il divario rilevato.

Art. 5

Il Comune affianca e sostiene le Federazioni sportive nazionali, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche nel prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come stabilito dall'art. 16, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

In particolare, il Comune:

- 1) garantisce la dignità, l'autodeterminazione, la serenità e la felicità delle atlete che praticano attività motoria e sportiva a qualsiasi titolo e a qualunque età promuovendo e sostenendo campagne di informazione, contro ogni azione discriminatoria, eseguita a mezzo di parole, gesti, stampa, social, web, immagini e atti persecutori di ogni genere, tesi a screditare, sbeffeggiare, sminuire, svilire, annichilire, demotivare, mortificare lo sport femminile.
- 2) istituisce un tavolo di lavoro permanente, tramite protocollo d'intesa con la rete dei centri antiviolenza, con i responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni delle Associazioni e Società sportive operanti sul territorio, istituiti allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Quando siano segnalati casi di violenze e/o molestie, oltre quanto previsto dall'ordinamento sportivo, il Comune attiva i servizi sociali comunali per attenzionare il fenomeno;
- 3) favorisce e sostiene, sulla base delle proprie capacità di bilancio, le attività da chiunque organizzate di sensibilizzazione, formazione e prevenzione delle molestie e di comportamenti inopportuni nello sport, coordinandole ove possibile con le proprie iniziative politiche in materia sportiva;

Art. 6

In considerazione dei divari di genere presenti nello sport, il Comune si impegna ad adottare e a divulgare buone prassi per la promozione e la crescita dello sport femminile e favorisce la valorizzazione delle donne atlete, dirigenti e tecniche.

Inoltre, il Comune:

- 1) sostiene le atlete del territorio che praticano sport individuali e di squadra a livello agonistico e/o sport di squadra, in particolare supportando la diffusione della loro immagine, ai fini di determinare un modello positivo per le bambine e le ragazze, con azioni di presenza nelle scuole, partecipazione a eventi pubblici e promozione delle attività sportive sul territorio;
- 2) promuove annualmente un evento, un premio o un appuntamento dedicato allo sport femminile;
- 3) monitora la presenza sul proprio territorio di specifici fenomeni di ostacolo al sano svolgimento della pratica sportiva da parte di bambine e ragazze e valuta i risultati conseguiti dall'applicazione della presente Carta.

Art. 7

Il Comune in tutti gli atti, le deliberazioni, i documenti, i bandi e i concorsi che riguardano lo sport, utilizza un linguaggio di genere inclusivo e non discriminatorio.

Art. 8

Il Comune richiede che all'interno degli impianti sportivi di sua proprietà o competenza, chiunque ne sia il gestore o utilizzatore, sia garantito il diritto al rispetto delle relazioni interpersonali tra i generi da parte di tutte le figure preposte all'educazione, all'allenamento e alla pratica sportiva, anche nel rispetto del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023» della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Il Comune promuove l'applicazione della presente Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport in tutto il territorio comunale, nell'ambito di Unioni di Comuni e di intesa con altri enti locali. Il Comune opera nell'applicazione della Carta in sinergia con le Associazioni e le Società sportive del territorio.